



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta
(7^a legislatura)

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo	Galan
Fabio	Gava
Renato	Chieco
Giancarlo	Conta
Marialuisa	Coppola
Antonio	De Poli
Marino	Finozzi
Massimo	Giorgetti
Raffaele	Grazia
Antonio	Padoin
Floriano	Pra
Ermanno	Serrajotto
Raffaele	Zanon

Segretario

Antonio Menetto

3 1 2 5 1 6 NOV. 2001

n. _____ del _____

Oggetto: Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alle Comunità montane nel settore primario.
Applicazione L.R. 13.04.2001 n. 11, art. 10, comma 8.
L.R. 13.09.1978 n. 52, art. 25.

L'Assessore regionale alle Politiche del Turismo e della Montagna Floriano Pra riferisce quanto segue.

L'articolo 25 della Legge regionale 13 settembre 1978, n.52, prevede che "i pascoli montani di proprietà di comuni ed enti pubblici" siano utilizzati in conformità di un disciplinare tecnico – economico, il cui schema viene approvato dalla Giunta Regionale in base alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 428 del 12 febbraio 1997 ha approvato detto disciplinare, prevedendo le disposizioni tecnico – economiche per la conduzione del complesso malghivo. Tra queste le principali risultano essere la consegna primaverile e la riconsegna autunnale della malga al concessionario, che finora sono state eseguite dal Servizio Forestale Regionale competente per territorio. La consegna della malga viene effettuata in loco e consiste nella definizione e successiva verbalizzazione dei lavori ordinari da eseguirsi da parte del concessionario nella nuova stagione monticatoria. La riconsegna invece viene eseguita a fine stagione e consiste nella verifica degli adempimenti eseguiti sulla base delle prescrizioni impartite in sede di consegna, verbalizzando le eventuali inadempienze e le spese da sostenere, con rivalsa sul deposito cauzionale, per l'esecuzione dei lavori.

L'articolo 10, comma 8, della Legge regionale 13 aprile 2001, n.11, delega alle Comunità montane la consegna e la riconsegna delle malghe di proprietà dei Comuni e degli Enti Pubblici.

La Conferenza Permanente per la Montagna, istituita ai sensi dell'articolo 19 bis della Legge regionale 3 luglio 1992, n.19, nella seduta del 7 aprile 2001 ha espresso l'avviso che, a partire dalla stagione monticatoria 2002, dette funzioni siano effettuate direttamente dalle Comunità montane.

Tenuto conto di quanto sopra riportato, e con l'obiettivo di conseguire quanto previsto dal citato comma 8 dell'articolo 10 della Legge regionale 13 aprile 2001, n.11, si tratta, con il presente provvedimento, di:

- incaricare le Comunità montane della consegna e riconsegna delle malghe di proprietà pubblica a partire dalla stagione monticaria 2002 sulla base di uno specifico disciplinare predisposto dalle medesime, che dovrà tener conto delle specifiche problematiche di natura tecnica poste dalla situazione territoriale, patrimoniale e gestionale delle malghe del comprensorio di competenza, facendo comunque salve le disposizioni di riferimento per i contratti attualmente in corso e limitatamente alla scadenza dei medesimi;

- stabilire con il presente provvedimento delle direttive a salvaguardia dei principi contenuti nell'articolo 1 della Legge regionale 13 settembre 1978, n.52, con lo scopo di assicurare omogeneità di applicazione delle funzioni delegate da parte delle Comunità montane nel preciso rispetto di norme di interesse pubblico generale, da considerarsi vincolanti.

Nel documento di direttive allegato, parte integrante della presente deliberazione, sono compendiate le indicazioni necessarie alla salvaguardia a scopo idrogeologico dei pascoli di proprietà pubblica, per quanto riguarda la determinazione del carico, la durata dell'alpeggio e i criteri generali di utilizzazione dei pascoli, che dovranno essere contenuti nei disciplinari che verranno predisposti dalle Comunità montane.

Tutto ciò premesso l'Assessore conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, Assessore Floriano Pra, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11

VISTA la L.R. 13.09.1978, n. 52

VISTA la L.R. 03.07.1992, n. 19

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare l'allegato documento di direttive, parte integrante della presente deliberazione; per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Comunità montane con l'art. 10, comma 8 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11,
3. Di demandare alla competente Direzione Foreste ed Economia Montana i conseguenti, necessari adempimenti amministrativi al fine di dare attuazione al presente provvedimento.


Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan

IL VICE PRESIDENTE
Avv. Fabio Gava

DIRETTIVE
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
ATTRIBUITE ALLE COMUNITA' MONTANE
IN APPLICAZIONE DELL'ART. 10 comma 8 DELLA L.R. 13 APRILE 2001 N.11



Determinazione del carico

Il carico viene stabilito per ogni singola malga dal Servizio Forestale competente per territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente e in considerazione delle effettive superfici pascolive, della durata della stagione monticataria e dello stato del cotico.

Su detto carico è ammessa una tolleranza massima in più o in meno del 5%, relativa ad ogni singola malga, e stabilita dall'Ente proprietario all'inizio di ogni stagione monticataria. Tale tolleranza deve essere evidenziata nel verbale di consegna.

Il carico viene determinato in U.B.A. (Unità Bestiame Adulto) e riferito alle diverse specie animali di possibile utilizzo nell'attività pascoliva.

Durata della stagione monticataria

La durata della stagione monticataria viene stabilita ogni anno per ogni singola malga dal Servizio Forestale Regionale competente per territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente, in considerazione delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Tale periodo può essere rapportato a quello richiesto dalle misure agroambientali. Per le malghe e pascoli posti ad una altitudine non superiore a 1.200 m. slm l'inizio della stagione monticataria può coincidere con il 20 maggio, per quelle poste a quote superiori tale inizio può coincidere con il giorno 1 giugno.

Eventuali proroghe del periodo di monticazione sono concesse dal Servizio Forestale Regionale competente per territorio su richiesta motivata del concessionario, da proseguire tramite l'Ente proprietario.

Criteri generali per l'utilizzazione dei pascoli

La gestione della malga deve seguire criteri tecnico – agronomici finalizzati alla conservazione ottimale del cotico e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo. In particolare si devono rispettare i seguenti criteri:

- L'integrazione della dieta apportata in malga con mangimi specifici non può superare il 20 % del fabbisogno energetico;
- La superficie a pascolo della malga deve essere integralmente utilizzata, ricorrendo allo sfalcio delle aree che, a fine stagione, dovessero risultare poco o nulla pascolate;
- L'eliminazione della flora infestante deve essere effettuata prima della fioritura della stessa;

- il concentramento e lo stazionamento del bestiame deve essere evitato nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio,
- Con uso esclusivo in malga di bestiame asciutto e ai fini di una migliore utilizzazione del foraggio e di una riduzione dei danni da calpestio vi è l'obbligo di eseguire il pascolo turnato, dividendo la superficie in sezioni di estensione tale da consentire il facile passaggio del bestiame da una zona all'altra.

I principi di cui sopra sono vincolanti e devono essere esplicitati come tali nel disciplinare da redigersi a cura delle Comunità montane, insieme con l'autonoma definizione delle procedure per la consegna e la riconsegna della malga, delle opere e degli interventi di manutenzione e di miglioramento a carico del concessionario da inserire nel verbale di consegna, e delle penalità conseguenti a eventuali inadempienze contrattuali.

Vigilanza

La tutela tecnica ai fini della conservazione e valorizzazione delle malghe, il controllo del buon andamento del pascolamento e di quanto disposto dal disciplinare sono affidati al Servizio Forestale Regionale, all'Ente concedente e alla Comunità montana che vi provvedono con proprio personale per la parte di loro competenza. A tale scopo è fatto obbligo alle Comunità montane di inviare copia del verbale di consegna al Servizio Forestale Regionale competente per territorio.

Sanzioni

Le infrazioni alle norme del disciplinare sono sanzionate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267 e successive integrazioni e modifiche. Per inadempienze sanitarie, per pascolamento irregolare o abusivo, per danni al cotico o ai boschi vigono le sanzioni previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, e dalle leggi vigenti.

VERBALE
3125 del 16 NOV. 2001